

stati inquadrati nella qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato;
dei provvedimenti ministeriali che hanno disposto la nomina a vice
ispettore di altri partecipanti al medesimo corso;

nonché per il riconoscimento

della qualifica di Vice ispettore;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 6.4.2006 la relazione del dr.
Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto

Con decreto in data 3.7.1999 è stato bandito il concorso interno per titoli
ed esami per l'ammissione al 17° corso di aggiornamento tecnico
professionale per la nomina alla qualifica di Vice sovrintendente.

Gli odierni ricorrenti vincitori del concorso hanno frequentato il corso di
formazione professionale e hanno acquisito la predetta qualifica (cfr.,
Decreto in data 11.9.2001) a decorrere dall'8.5.2001, data di conclusione
del citato corso.

Con il presente ricorso – con il quale gli interessati lamentano il mancato
inquadramento nella qualifica di Vice ispettore - sono dedotti i seguenti
motivi di diritto:

- 1) illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere ; violazione
e/o erronea interpretazione degli artt. 13,16 D. lgs. n. 197/95 e art. 24
quater del DPR n. 335/1982; violazione di legge per mancanza e/o
illogicità della motivazione, disparità di trattamento; eccesso di potere
per travisamento dei fatti;

- 2) illegittimità costituzionale art. 16 D. lgs. n. 197/1995;
- 3) illegittimità costituzionale art. 12, n. 3, D. Lgs. n. 53/2001;
- 4) illegittimità costituzionale eccesso di delega; art. 13 D. Lgs. n. 53/2001;
violazione art. 76 Cost.

In data 8.11.2001 si è costituita controparte che, in data 15.3.2006, ha depositato documenti e, in data 23.3.2006, memoria (in particolare è stata richiamata precedente sentenza del Tar Lazio - cfr., n. 9605 del 2001 - che ha respinto ricorso analogo).

Tanto premesso, il ricorso è infondato in ragione delle seguenti considerazioni:

a) il Collegio condivide quanto precisato dall'amministrazione resistente con riferimento al fatto che non sussiste alcuna disparità di trattamento con altri dipendenti che, avendo vinto precedenti concorsi interni per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice sovrintendente (banditi anteriormente all'1.9.1995) sono stati –successivamente- inquadrati nella qualifica di Vice ispettore; al riguardo, <detti dipendenti, oltre a conseguire la nomina a Vice sovrintendente con decorrenze retroattive, segnatamente coincidenti con le date di conclusione dei corsi di formazione ai quali avrebbero dovuto originariamente partecipare in quanto vincitori di concorsi diversi e precedenti rispetto a quello bandito con DM 3.7.1999, e quindi anteriori rispetto a quella spettante a tutti gli altri frequentatori del 17° corso di formazione, hanno poi beneficiato anche dell'inquadramento nella qualifica di vice ispettore di cui hanno fruito gli altri vincitori degli specifici concorsi per vice sovrintendente, banditi prima dell'1.9.1995 cui

gli stessi controinteressati avevano preso originariamente parte>;

b) la Sezione si è già pronunciata in proposito (cfr., n. 9605/2001 e n. 499/2005) chiarendo che <i soggetti che hanno superato un concorso interno bandito nel 1997 e, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 197/1995, si trovano in una situazione diversa e non paragonabile rispetto a quella dei loro colleghi (ammessi a frequentare il 14° corso di formazione o, in taluni casi, il 15° al quale sono stati rinviati di diritto in quanto dimessi dai corsi precedenti) rispetto ai quali assumono di essere stati ingiustamente discriminati. Questi ultimi, invero, hanno superato un concorso interno bandito il 16 giugno 1994 e, quindi, in atto alla data di entrata in vigore del D. lgs. n. 197/1995.... anzi taluni degli ammessi al 15° corso hanno partecipato a concorsi interni indetti in epoca ancora precedente e, pertanto, sono legittimi destinatari, unitamente ai vincitori del concorso bandito nel 1994, dei benefici di carriera previsti dal menzionato art. 16 del D. lgs. n. 197/1995>;

c) inoltre (cfr., sentenza n. 499/2005) è stato già puntualizzato che <la norma - art. 16 del D.Lgs. n. 197/1995 - regola il regime transitorio degli inquadramenti nella fase di passaggio dalla vecchia regolamentazione delle carriere alla nuova e non crea alcuna disparità di trattamento a carico dei ricorrenti... da ciò deriva la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, essendo conforme a ragionevolezza la disciplina differenziata di situazioni differenti>.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe n. 9267/2001.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.4.2006.

PRESIDENTE Luigi Tosti

ESTENSORE Maria Ada Russo